



RELAZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DEL COMUNE DI ROSTA Art. 34, comma 21, del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012

La presente relazione è resa ai fini di cui all'art. 34, comma 20 D.L. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 il quale prevede che *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*

Il legislatore richiede quindi che vengano esplicitate:

1. le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad operare questa scelta dell'affidamento al mercato, in rapporto alla natura dei servizi affidati;
2. la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
3. i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Con la presente relazione si illustrano nelle sezioni che seguono i contenuti richiesti dal legislatore in riferimento alla gara per l'affidamento in concessione del servizio di asilo nido "Il nido in fiore".

PREMESSE

Il Comune di Rosta è proprietario di un immobile adibito ad asilo nido ubicato in Strada Bucet n. 18 a Rosta, realizzato accedendo ad un finanziamento regionale.

Ai fini di disciplinarne il funzionamento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 22/06/2006 si approvava il regolamento comunale per la gestione dell'immobile adibito ad asilo nido.

Il servizio a seguito dell'esperimento di apposita procedura negoziata veniva affidato per il periodo dall'anno educativo 2007/2008 al 2010/2011 alla cooperativa sociale BLU M.S.V. onlus e per il periodo dall'1.09.2011 al 31.07.2016, alla Cooperativa Educazione Progetto s.c.s. onlus

nel rispetto dei principi fissati dall'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i., con contratto in scadenza al 31.luglio 2016.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 25.02.2016 ha definito le linee di indirizzo al fine di procedere all'affidamento in concessione del servizio di asilo nido per il periodo dal 1.9.2016 al 31.07.2021.

1. LE RAGIONI DELL’AFFIDAMENTO

L'intervento del Comune di Rosta in questo settore, in mancanza di altre strutture sul territorio comunale, si spiega con la volontà di dare risposta a specifiche esigenze della cittadinanza e delle famiglie e di continuare ad offrire un servizio che, oltre a concorrere alla crescita ed alla formazione dei minori, favorisca e faciliti le opportunità lavorative dei componenti del nucleo familiare, in un'ottica di conciliazione dei tempi dedicati alla famiglia ed al lavoro.

Al fine di attivare il servizio di asilo nido si è scelto di utilizzare quale forma gestionale della struttura la concessione di servizio che, meglio di ogni altra, riesce a temperare i principi di trasparenza del pubblico con quelli di economicità ed imprenditorialità del privato, consentendo, altresì, di mantenere in capo al Comune una forma di controllo e supervisione rispetto alla conduzione del servizio, senza snaturare uno schema organizzativo di natura privatistica snello ed esterno all'Ente.

Si applica pertanto la norma prevista dall'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 sulla concessione di servizi.

2. LA FORMA DELL’AFFIDAMENTO PRESCELTA

Il modulo ottimale per la gestione del servizio asilo nido è stato individuato nella concessione di servizi, prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, per le seguenti ragioni: a) strutturazione trilaterale del rapporto tra utenti del servizio, amministrazione concedente e soggetto concessionario-gestore; b) riconduzione in capo al soggetto concessionario del rischio gestionale in ordine al servizio affidato; c) possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione dei servizi in concessione, grazie alla sostanziale autonomia operativa del concessionario e, conseguentemente, alla possibilità di realizzare attività innovative e migliorative inerenti la qualità del servizio reso. Nel rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo, al fine di garantire la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione, verrà indetta una gara informale, con pubblicazione di bando, per l'affidamento della concessione del servizio.

Il soggetto a cui affidare in concessione il servizio, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: • compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto della concessione; • solidità economica e finanziaria certificata; • applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali nei confronti di tutti gli operatori; • impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

La concessione sarà affidata con il criterio dell'offerta economicamente più conveniente sulla base di un opportuno bilanciamento tra merito tecnico ed offerta economica tenendo conto dei seguenti parametri:

OFFERTA ECONOMICA: MAX 40 PUNTI

OFFERTA TECNICA: MAX 60 PUNTI

3. I CONTENUTI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO GENERALE

I requisiti specifici imposti dall'Amministrazione al gestore del servizio per garantire il conseguimento degli obiettivi di servizio pubblico sono disciplinati nel regolamento all'uopo approvato dal Consiglio Comunale e sono i seguenti:

3.1) CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE E TECNICO – PROFESSIONALI

3.1.1 La struttura, in possesso dei requisiti minimi strutturali e tecnologici previsti dalla vigente normativa regionale è idonea ad ospitare n. 30 bambini, di cui 24 divezzi e/o semi divezzi e 6 lattanti.

3.1.2 Il concessionario, all'atto di partecipazione alla gara, dovrà garantire:

- a) di accogliere bambini dai 6 mesi ai 36 mesi garantendo la possibilità di frequenza part-time o a tempo ridotto e trattando i rapporti con le famiglie fin dal momento dell'iscrizione all'Asilo Nido; nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio potrà essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche;
- b) l'apertura del servizio per n. 11 mesi annui, con chiusura nel mese di agosto;
- c) stabilire un orario di apertura di norma articolato dalle ore 07:30 alle ore 18:00 per 5 giorni alla settimana;
- d) di effettuare la pulizia giornaliera degli ambienti interni ed esterni;
- e) la presenza di personale con funzione educativa ed ausiliare secondo i parametri definiti dalla normativa regionale e di un responsabile della funzione educativa e del coordinamento pedagogico;
- g) la preparazione e somministrazione dei pasti con la cucina interna all'Asilo Nido;
- h) il possesso dei titoli di studio e la relativa formazione annua per il responsabile, gli educatori ed il personale ausiliario;
- k) l'elaborazione di un proprio regolamento interno;
- l) la continuità educativa e la partecipazione della famiglia;
- m) la stipula di una polizza di assicurazione, con primarie compagnie di assicurazione, della responsabilità civile verso terzi (compresi gli utenti) e verso i prestatori di lavoro, per danni comunque derivanti dallo svolgimento di tutte le attività.

3.2) FAMIGLIE IN CONDIZIONI SVANTAGGIATE – CONTRIBUTI RESIDENTI

3.2.1 E' garantita la priorità d'accesso all'Asilo (la loro incidenza numerica non deve comunque essere tale da compromettere la possibilità di una reale integrazione o da pregiudicare una

equilibrata funzionalità dell'asilo) ai bambini certificati ai sensi della Legge 104/92 e ai bambini segnalati dai servizi sociali o dal tribunale che abbiano almeno un genitore o un esercente la patria potestà residente nel Comune di Rosta. In questi casi dovrà essere garantita la presenza di personale educativo di sostegno e/o la riduzione del rapporto educatore/bambini, secondo quanto previsto dalla Legge del 5 febbraio 1992, n° 104 ed in accordo con i servizi sociali e sanitari di competenza.

3.2.2 A seguito di un'analisi sull'andamento delle iscrizioni che ha evidenziato una riduzione delle richieste di fruizione di tale servizio e dell'attuale periodo di crisi a livello nazionale alle famiglie residenti in Rosta è riconosciuto un contributo economico minimo di € 20,00 mensile diretto ad abbattere la retta di frequenza.

3.3) IMMOBILE – IMPIANTI – ARREDI

Relativamente alla concessione dei locali, delle attrezzature, arredi e impianti vengono posti a carico del concessionario i seguenti oneri: - impianti: manutenzione ordinaria; - arredi e attrezzature: manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzioni e reintegri, integrazioni.

3.4) PERSONALE

3.4.1 Il Concessionario dovrà prioritariamente assumere, all'avviamento della gestione, il personale attualmente in servizio presso la struttura dell'Asilo Nido che fosse disponibile all'assunzione, nella misura adeguata alla nuova organizzazione, al fine di garantire la continuità didattica. Al termine dell'affidamento della concessione tale personale dovrà essere prioritariamente assunto dal soggetto subentrante.

3.4.2 Il concessionario ha l'obbligo di applicare al personale il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di settore.

3.5) DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è determinata in cinque anni educativi, e precisamente dal 1.9.2016 al 31.07.2021.

3.6) TARIFFE, REGOLE E CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO

3.6.1 La determinazione delle quote di partecipazione a carico delle famiglie residenti per la frequenza al nido è stabilita dal concessionario in sede di offerta economica per la partecipazione alla selezione per la concessione del servizio di asilo nido. La quota di partecipazione offerta in sede di selezione deve essere onnicomprensiva e tenere conto della quota di iscrizione, delle spese di riscaldamento e ogni altro onere accessorio.

Per i bambini non residenti il concessionario dovrà calcolare una quota percentuale di maggiorazione che sarà determinata dalla Giunta Comunale con proprio successivo provvedimento, in relazione alle domande presentate, da applicare sulla retta che tenga conto dei fitti figurativi dell'immobile ceduto, della manutenzione straordinaria a carico del Comune,

tale percentuale di maggiorazione dovrà essere versata dal Concessionario direttamente al Concedente in rate semestrali. Al fine dell'applicazione della retta di frequenza i figli dei dipendenti comunali si considerano equiparati ai residenti nel Comune.

La quota percentuale di maggiorazione a carico dei non residenti nel Comune versata dal Concessionario servirà per finanziare eventuali riduzioni sulla retta concesse per casi sociali.

La riscossione delle rette di frequenza è a carico del concessionario che dovrà presentare, al termine di ogni anno scolastico, entro il 31 luglio, di ogni anno un bilancio analitico delle entrate ed uscite verificatesi nell'anno scolastico concluso relativamente al servizio oggetto della concessione.

3.6.2 Il Comune di Rosta determina le regole ed i criteri di accesso al servizio come indicati all'art. 13 del regolamento di gestione dell'immobile adibito ad asilo nido.

La presente relazione è pubblicata sul sito internet comunale.

Rosta, 9 marzo 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/
SEGRETERIA GENERALE
f.to. Dott.ssa Caterina PREVER LOIRI